

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 870/2015 promossa Contro



DEBITORI ESECUTATI

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/11/2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

All'esito della comparizione di cui in premessa, della richiesta ed esperita integrazione di perizia, i debitori costituiti hanno ritenuto di reiterare l'istanza di chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. cpc in relazione al solo residuo lotto in vendita, per l'ampiamente esaminata criticità relativa al movimento terra;

preso atto che neppure i debitori contestano l'esistenza di fenomeni di inquinamento tali da rendere il bene invendibile, solamente essi deducendo che i costi per la rimessione in pristino sarebbero tali da rendere il bene invendibile;

preso atto che il "movimento terra" risulta già indicato negli avvisi, come segnalato dal Notaio Delegato e che lo scioglimento della



questione relativa all'asserita antieconomicità passa necessariamente attraverso il vaglio del mercato, talché, quanto prima il bene potrà essere messo in vendita, tanto più velocemente potrà essere accertato in concreto e non sulla base di presupposizioni di parte *ex ante* l'interesse o meno del mercato al lotto in questione;

P.Q.M.

dispone l'immediata messa in vendita del bene;

manda al Delegato di procedere senza indugio al primo esperimento e, successivamente, ad un ulteriore, rimettendo a questo giudice per gli incombenti ex art. 164 bis disp. att. cpc solo all'esito dei due esperimenti (ove deserti);

manda altresì al Delegato di dare espressamente conto delle criticità individuate relative a tale "movimento terra" anche sulla base della perizia integrativa resa dallo stimatore.

Si comunichi.

Bergamo, 1 dicembre 2023

Il Giudice dell'esecuzione dott. Bruno Conca

